

OYSTER
Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede Sociale: 69, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B-55740

Costituita in base all'atto ricevuto da notaio in data 2 agosto 1996, pubblicato sulla Gazzetta, Registro delle Società e delle Associazioni C del 30 agosto 1996, numero 425.

Lo statuto è stato modificato in base all'atto ricevuto da Edmond SCHROEDER, notaio residente a Mersch, in data 16 marzo 2000, pubblicato sulla Gazzetta, Registro delle Società e Associazioni C del 21 aprile 2000, numero 301, e in base all'atto ricevuto da Paul Frieders, notaio residente in Lussemburgo, in data 29 agosto 2001, pubblicato sulla gazzetta, Registro delle Società e Associazioni C del 9 ottobre 2001, numero 861 861, e successivamente in base all'atto ricevuto da Henri Hellinckx, notaio residente a Mersch in data 28 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta, Registro delle Società e Associazioni C del 30 gennaio 2006, numero 213 e l'ultima volta in base all'atto ricevuto da Henri Hellinckx, notaio residente a Mersch, in data 16 novembre 2006 e pubblicato sulla Gazzetta, Registro delle Società e Associazioni C dell'8 dicembre 2006.

STATUTO COORDINATO
al 16 novembre 2006

ARTICOLO PRIMO:

E' istituita fra i sottoscrittori e tutti coloro che ne diventeranno azionisti una società con forma giuridica di società anonima soggetta al regime di "società d'investimento a capitale variabile" denominata "OYSTER" (la "Società").

ARTICOLO DUE:

La Società è costituita con durata illimitata. La Società può essere sciolta in qualsiasi momento con delibera degli azionisti come previsto per la modifica del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione si riserva la possibilità di stabilire la durata di vita dei diversi comparti in seno alla Società.

ARTICOLO TRE:

La società ha per oggetto esclusivo il collocamento dei fondi di cui dispone in valori mobiliari di qualsiasi tipo e in altri valori idonei secondo la definizione dell'articolo 41 (1) della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi di investimento collettivo (la "Legge"), allo scopo di ripartire il rischio di investimento e di far beneficiare i suoi azionisti dei risultati della gestione dei suoi portafogli.

La Società può assumere qualsiasi provvedimento e compiere qualsivoglia operazione ritenuta utile per il raggiungimento e la realizzazione del suo scopo, nel senso più ampio, nel quadro della Legge.

ARTICOLO QUATTRO:

La sede sociale della società si trova in Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Con semplice decisione del consiglio di amministrazione potranno essere istituite succursali e uffici sia nel Granducato del Lussemburgo sia all'estero.

L'indirizzo della sede sociale può essere cambiato per decisione del consiglio di amministrazione.

Qualora il consiglio di amministrazione ritenesse che si sono verificati o sono imminenti eventi straordinari di natura politica o militare tali da compromettere la normale attività della Società presso la sede sociale, o la facile comunicazione con la sede o tra la sede e i paesi esteri, potrà decidere di trasferire provvisoriamente la sede sociale all'estero fino alla completa cessazione delle circostanze anomale; tale misura provvisoria non avrà effetto alcuno sulla nazionalità della Società, che nonostante il trasferimento provvisorio della sede sociale resterà di diritto lussemburghese.

ARTICOLO CINQUE:

Il capitale della società sarà costituito da azioni interamente liberate senza designazione del valore nominale e sarà in qualsiasi momento uguale agli attivi netti della Società quali definiti all'Articolo ventisei del presente statuto.

In base alle decisioni del consiglio di amministrazione, le azioni saranno divise fra i diversi comparti e il ricavato dell'emissione delle azioni per ciascun comparto sarà investito, secondo l'articolo tre, in valori mobiliari e in altri beni ammissibili secondo quanto deciso di volta in volta dal consiglio di amministrazione per ognuno dei comparti.

A ciascun comparto sarà dato un nome generico.

Inoltre, su decisione del consiglio d'amministrazione, i comparti potranno essere costituiti da una sola classe o essere divisi in due o più classi di azioni i cui beni saranno investiti in comune secondo la specifica politica di investimento del comparto interessato ma in cui ad ogni classe di ciascun comparto potrà essere singolarmente applicata una specifica struttura di spese, una specifica politica di distribuzione, una specifica moneta di riferimento, una particolare politica di copertura e altre particolarità. Ogni classe di azioni sarà nel proseguo denominata "classe".

In qualsiasi momento, il consiglio di amministrazione potrà creare comparti e/o classi supplementari, purché i diritti e gli obblighi degli azionisti dei comparti e/o delle classi esistenti non siano modificati.

Il capitale minimo della Società è l'importo equivalente, in dollari americani, a un milione duecentomila euro (EUR 1.250.000,00).

In qualsiasi momento, il consiglio di amministrazione è autorizzato a emettere azioni supplementari, interamente liberate, a fronte del versamento di denaro o del conferimento in natura di valori mobiliari e di altri attivi consentiti, ad un prezzo basato sul valore netto di ogni azione, determinato conformemente all'Articolo ventisei del presente statuto, senza riservare agli azionisti già esistenti il diritto di sottoscrizione preferenziale. I conferimenti in natura possono essere accettati in conformità alle disposizioni della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 e relative modifiche, in particolare per quanto concerne l'obbligo per il Revisore della società di redigere un rapporto di stima speciale, e purché i valori mobiliari e gli altri attivi consentiti siano compatibili con gli obiettivi, le politiche e le restrizioni in materia d'investimento del comparto interessato.

Il consiglio di amministrazione può delegare a qualsiasi amministratore debitamente autorizzato, a qualsiasi direttore della società, o a qualsiasi altra persona debitamente autorizzata, il compito di accettare le sottoscrizioni, di consegnare i titoli e di ricevere il pagamento del prezzo delle nuove azioni create.

Al fine di determinare il capitale della Società, il patrimonio netto di ogni comparto – se non espresso in dollari americani – sarà convertito in dollari e il capitale sarà uguale al totale degli attivi netti di tutti i comparti. Il capitale consolidato della Società sarà espresso in dollari americani.

Il consiglio di amministrazione potrà decidere di fondere o di liquidare uno o più comparti o una o più classi di azioni, o annullando le azioni di questo comparto o di questa classe di azioni (o di questi comparti o classi di azioni), o rimborsando agli azionisti di questo comparto e/o di questa classe di azioni (o di questi comparti o classi di azioni) la totalità degli attivi netti corrispondenti, o consentendo il passaggio ad un

altro comparto o ad un'altra classe di azioni e assegnando loro nuove azioni a concorrenza della loro precedente partecipazione, nel caso in cui il valore netto del comparto e/o della classe di azioni (o dei comparti e classi di azioni) scendesse al di sotto di 100.000 dollari americani, o dell'importo equivalente nella moneta di riferimento del comparto o della classe interessata.

Il consiglio di amministrazione può ugualmente decidere di fondere uno o più comparti della Società con un altro OIC di diritto lussemburghese soggetto alla parte I della Legge.

Il consiglio di amministrazione potrà altresì decidere – nell'interesse degli azionisti - di assumere una delle decisioni di cui sopra in caso di cambiamento sfavorevole della situazione sociale, economica o politica.

In caso di fusione con un altro comparto della Società o con il comparto di un altro OIC di diritto lussemburghese, gli azionisti del comparto oggetto della fusione possono richiedere il rimborso delle loro azioni, che avverrà senza spese durante un periodo di almeno un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione relativa alla fusione. Allo scadere di tale periodo, per tutti i rimanenti azionisti la decisione in merito alla fusione avrà valore vincolante.

In caso di liquidazione di un comparto o di una classe di azioni decisa dal consiglio di amministrazione, gli azionisti del comparto o della classe di azioni liquidata possono richiedere il rimborso delle loro azioni fino alla data di liquidazione effettiva. Ai rimborsi avvenuti in queste circostanze, la Società applicherà un valore netto d'inventario che terrà conto delle spese di liquidazione senza l'addebito di altre spese. Il ricavato della liquidazione non rivendicato dagli azionisti alla chiusura delle operazioni di liquidazione sarà custodito in deposito presso il depositario della Società per un periodo di sei mesi, scaduto il quale sarà depositato alla Caisse des Consignations in Lussemburgo.

La decisione di fondere uno o più comparti con un OIC di diritto lussemburghese organizzato in forma di fondo comune di investimento soggetto alla parte I della Legge e la decisione di fondere uno o più comparti con un altro organismo di investimento collettivo estero spetta agli azionisti del/i comparto/i da fondere. In simili circostanze, la decisione sarà presa con voto unanime di tutti gli azionisti del comparto in questione. Se tale condizione è disattesa, la decisione sarà vincolante solo per gli azionisti che avranno votato a favore della fusione, mentre per i restanti azionisti si procederà come in caso di richiesta di rimborso delle azioni.

ARTICOLO SEI:

La Società può emettere esclusivamente azioni nominative.

Per le azioni nominative, l'azionista riceverà la conferma del suo azionariato, a meno che decida di richiedere certificati rappresentativi di azioni. Se un azionista richiede lo scambio dei suoi certificati contro certificati in altra forma, il costo dello scambio gli verrà addebitato.

Le azioni saranno emesse solo previa accettazione della sottoscrizione e al ricevimento del prezzo di acquisto da parte della Società. Le azioni sottoscritte saranno immediatamente assegnate al sottoscrittore e – se ne ha fatto domanda – gli saranno consegnati i certificati nominativi.

Il pagamento dei dividendi agli azionisti avverrà all'indirizzo riportato nel registro degli azionisti.

Tutte le azioni nominative emesse dalla Società saranno iscritte nel registro degli azionisti tenuto dall'Agente di Trasferimento; l'iscrizione deve indicare il nome di ogni proprietario di azioni nominative, la sua residenza o il suo domicilio, il numero di azioni nominative di cui è detentore e l'importo pagato per ogni azione, come pure la classe alla quale appartengono le azioni.

Ogni trasferimento di azioni nominative sarà annotato sul registro degli azionisti.

Gli azionisti nominativi dovranno fornire alla Società un indirizzo al quale tutte le comunicazioni e le informazioni della Società potranno essere inviate. Questo indirizzo sarà ugualmente riportato sul registro degli azionisti.

Se un azionista non comunica il suo indirizzo alla Società, potrà esserne fatta menzione nel registro degli azionisti e l'indirizzo presunto dell'azionista sarà fissato presso la sede sociale della Società o ad altro indirizzo periodicamente fissato dalla Società, fintanto che l'azionista della Società non comunicherà un altro indirizzo. In qualsiasi momento l'azionista potrà modificare l'indirizzo riportato nel registro degli azionisti con una dichiarazione scritta spedita alla sede sociale della Società o ad altro indirizzo che potrà essere periodicamente fissato dalla società.

Se il pagamento effettuato da un sottoscrittore ha come risultato l'attribuzione di diritti su frazioni di azioni, l'azionista interessato non avrà diritto di voto a concorrenza di questa frazione ma avrà diritto, nella misura stabilita dalla società in merito alle modalità di calcolo delle frazioni, a una quota proporzionale dei dividendi o, ove del caso, delle altre somme distribuite.

La Società riconoscerà un solo azionista per ogni azione della Società. In caso di comproprietà, di nuda proprietà e d'usufrutto, la Società potrà sospendere l'esercizio dei diritti derivanti dall'azione o dalle azioni in causa finché sarà designata una persona in rappresentanza dei comproprietari, dei nudi proprietari e degli usufruttuari nei confronti della Società.

ARTICOLE SETTE:

Quando un azionista può far valere nei confronti della Società la perdita o la distruzione del suo certificato rappresentativo delle azioni da rimborsare, su sua richiesta potrà essere rilasciata una copia alle condizioni e con le garanzie fissate dalla Società, in particolare sotto forma di assicurazione, senza alcun danno per qualsiasi altra forma di garanzia scelta dalla Società.

A partire dall'emissione del nuovo certificato, sul quale sarà riportata la menzione che si tratta di copia, il certificato originale non avrà più alcun valore.

I certificati di azioni danneggiati o alterati possono essere scambiati su ordine della Società. Questi certificati danneggiati o alterati saranno consegnati alla Società e immediatamente annullati.

A sua discrezione, la Società può addebitare all'azionista il costo della copia o del nuovo certificato come pure di tutte le spese giustificate sostenute dalla Società in rapporto con l'emissione e l'iscrizione a registro o con l'eliminazione del vecchio certificato.

ARTICOLO OTTO:

Il consiglio di amministrazione potrà limitare o opporsi alla proprietà di azioni della Società da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, se la Società ritiene che tale proprietà comporti una violazione delle leggi nel Granducato del Lussemburgo o all'estero, l'assoggettamento della Società all'imposizione in un paese diverso dal Granducato o possa in altro modo essere dannosa per la Società.

In particolare, potrà limitare o impedire la proprietà di azioni della Società da parte dei « cittadini degli Stati Uniti d'America » nel senso di seguito specificato.

A tal fine, la Società potrà:

- a) rifiutare l'emissione di azioni e la registrazione del trasferimento di azioni, quando tale emissione o trasferimento avrebbe o potrebbe avere la conseguenza di attribuire la proprietà dell'azione a una persona non autorizzata a detenere azioni della Società;

- b) richiedere, in qualsiasi momento, a qualsiasi persona iscritta nel registro degli azionisti, o a qualsiasi persona che richieda di registrare il trasferimento di azioni, di fornire le informazioni e i certificati ritenuti necessari, eventualmente convalidati da una dichiarazione sotto giuramento, al fine di determinare se queste azioni appartengono o apparterranno in effettiva proprietà a una persona non autorizzata a detenere azioni della Società;
- c) procedere al rimborso forzato di tutte le azioni qualora fosse accertato che una persona non autorizzata a detenere azioni della Società, sia sola sia insieme ad altre persone, è proprietaria di azioni della Società, o procedere al rimborso forzato di tutte o di parte delle azioni se è accertato dalla Società che una o più persone sono divenute proprietarie di una quota delle azioni della Società in modo tale da rendere applicabili alla Società le leggi fiscali o di altra natura, di una giurisdizione diversa dal Lussemburgo. In questo caso sarà applicata la seguente procedura:
- 1) La Società invierà un avviso (di seguito "avviso di rimborso") all'azionista che possiede le azioni o che compare nel registro degli azionisti in quanto proprietario delle azioni da rimborsare ; nell'avviso di rimborso saranno specificati i titoli da rimborsare, il prezzo di rimborso e il luogo in cui il prezzo sarà pagato. L'avviso di rimborso può essere inviato all'azionista per lettera raccomandata indirizzata all'ultimo indirizzo noto o a quello riportato nel registro degli azionisti della Società.
- L'azionista in questione sarà obbligato a consegnare alla Società il o i certificati, ove del caso, rappresentativi delle azioni specificate nell'avviso di rimborso. Dal momento della chiusura degli uffici nel giorno specificato nell'avviso di rimborso, l'azionista in questione cesserà di essere proprietario delle azioni specificate nell'avviso di rimborso e il suo nome sarà cancellato dall'elenco dei detentori delle azioni nel registro degli azionisti.
- 2) Il prezzo al quale le azioni specificate nell'avviso di rimborso saranno rimborsate ("prezzo di rimborso") sarà uguale al valore netto d'inventario delle azioni interessate, determinato conformemente all'Articolo ventisei del presente statuto alla data dell'avviso di rimborso.
 - 3) Il pagamento del prezzo di rimborso avverrà nella valuta del comparto o della classe interessata, tranne in periodo di restrizioni di cambio; il prezzo sarà depositato dalla Società presso una banca, in Lussemburgo o altrove (come specificato nell'avviso di rimborso), che lo rimetterà all'azionista in questione contro il rilascio del o dei certificati, se sono stati emessi, che rappresentano le azioni specificate nell'avviso di rimborso. Dal momento del deposito dell'ammontare del prezzo alle condizioni indicate, nessuna persona interessata alle azioni menzionate nell'avviso di rimborso potrà far valere diritti su queste azioni o su parte di esse, né potrà esercitare alcuna azione contro la Società e i suoi beni, fatto salvo il diritto dell'azionista, che appare come proprietario delle azioni, di ricevere il prezzo depositato (senza interessi) in banca contro il rilascio del o dei certificati, se sono stati emessi.
 - 4) L'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti in base al presente Articolo non potrà in alcun caso essere messo in discussione o invalidato adducendo il motivo che non vi erano prove sufficienti della proprietà delle azioni da parte di una persona o che un'azione apparteneva ad altra persona diversa da quella supposta dalla Società nell'inviare l'avviso di rimborso, alla sola condizione che la Società eserciti i suoi diritti in buona fede ; e
- d) rifiutare, all'occasione delle assemblee degli azionisti, il diritto di voto alle persone non autorizzate a detenere azioni della Società ;

Il termine "cittadino degli Stati Uniti d'America ", nel senso in cui è utilizzato nel presente statuto, indica qualsiasi cittadino o residente negli Stati Uniti d'America o in uno dei loro territori o possedimenti o regioni poste sotto la loro giurisdizione, o qualsiasi persona che vi risiede regolarmente (compresa la successione di qualsiasi persona, società di capitali o di persone ivi costituite o organizzate).

Per quanto attiene alle pratiche di *market timing* quali definite nei documenti di vendita della Società, il consiglio di amministrazione si riserva il diritto, qualora lo giudichi opportuno, di rifiutare gli ordini di sottoscrizione o di conversione di azioni provenienti da un azionista o da un investitore sospettato di utilizzare tali pratiche e potrà assumere, ove del caso, i provvedimenti necessari a tutelare gli azionisti.

ARTICOLO NOVE:

Qualunque assemblea degli azionisti della Società regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti della Società. Gode dei più ampi poteri per disporre, fare o ratificare tutti gli atti relativi alle operazioni della società.

ARTICOLO DIECI:

L'assemblea annuale generale degli azionisti si terrà, in conformità alla legge lussemburghese, a Lussemburgo, presso la sede sociale della Società o in qualsiasi altro luogo in Lussemburgo indicato nell'avviso di convocazione, il terzo giovedì del mese di aprile di ogni anno, alle ore 15.00. Se la data corrisponde a un giorno festivo legale o bancario a Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà il primo giorno lavorativo bancario successivo. L'assemblea generale annuale potrà essere tenuta all'estero se il consiglio di amministrazione, in totale autonomia, constata che circostanze straordinarie lo richiedono.

Le altre assemblee degli azionisti potranno tenersi alle ore e nel luogo indicato nei rispettivi avvisi di convocazione.

ARTICOLO UNDICI:

In assenza di disposizioni contrarie indicate nel presente statuto, saranno i quorum e i termini definiti per legge a disciplinare gli avvisi di convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della Società.

Ogni azione, indipendentemente dal suo valore netto d'inventario, dà diritto ad un voto. Ogni azionista potrà partecipare alle assemblee degli azionisti nominando per iscritto, cablogramma, telegramma, via telex o telefax un'altra persona in qualità di suo mandatario.

Se non diversamente disposto dalla Legge o dal presente statuto, le decisioni prese nel corso di un'assemblea generale degli azionisti debitamente convocata sono prese alla maggioranza semplice degli azionisti votanti presenti o rappresentati.

Le decisioni relative a qualunque comparto o qualunque classe saranno ugualmente prese, se non diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto, alla maggioranza semplice degli azionisti votanti, presenti o rappresentati, del comparto o della classe interessata.

Il consiglio di amministrazione può decidere condizioni diverse da adempiere per la partecipazione degli azionisti alle assemblee degli azionisti.

ARTICOLO DODICI:

Gli azionisti si riuniranno su convocazione del consiglio di amministrazione. Otto giorni prima dell'assemblea, ad ogni azionista sarà inviato per posta, all'indirizzo indicato nel libro degli azionisti, l'avviso contenente l'ordine del giorno.

In base ai requisiti di legge, l'avviso sarà inoltre pubblicato sulla Gazzetta, sul registro delle Società e delle Associazioni del Lussemburgo, su un giornale lussemburghese e su qualsiasi altro giornale deciso dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO TREDICI:

La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri ; non è necessario che i membri del consiglio di amministrazione siano azionisti della Società.

Gli amministratori saranno eletti dall'assemblea generale annuale degli azionisti per il periodo che si concluderà alla prossima assemblea annuale, quando saranno eletti i loro successori; tuttavia, un amministratore può essere revocato con o senza motivo e/o sostituito in qualsiasi momento per decisione degli azionisti.

Gli amministratori proposti all'elezione devono essere menzionati nell'ordine del giorno dell'assemblea generale degli azionisti. Gli amministratori saranno eletti con voto affermativo degli azionisti che rappresentano almeno i due terzi delle azioni della Società presenti o rappresentate all'assemblea degli azionisti, alla quale è presente, rappresentato ed esprime il voto il 50% delle azioni della Società.

Se il quorum del 50 % non è raggiunto in prima convocazione, sarà convocata una seconda assemblea. In questo caso, gli amministratori saranno eletti con voto affermativo degli azionisti che rappresentano almeno due terzi delle azioni presenti, rappresentate e votanti a quella assemblea.

Se la funzione di un amministratore è vacante in seguito a decesso, dimissioni o per altro motivo, i restanti amministratori potranno riunirsi ed eleggere alla maggioranza dei voti un amministratore che svolgerà le funzioni relative all'incarico divenuto vacante fino alla seguente assemblea degli azionisti.

Questo Articolo non può essere emendato o abrogato se non con voto affermativo degli azionisti che rappresentano almeno due terzi delle azioni della Società presenti o rappresentate all'assemblea generale degli azionisti, alla quale è presente, rappresentato ed esprime il voto il 50% delle azioni della Società. Il quorum e le condizioni di maggioranza sopra indicate sono requisiti indispensabili per ogni assemblea generale degli azionisti convocata a tal fine.

ARTICOLO QUATTORDICI:

Il consiglio di amministrazione sceglierà fra i suoi membri un Presidente e potrà eleggere al suo interno uno o più vice presidenti.

Potrà ugualmente nominare un segretario, non necessariamente scelto fra gli amministratori, che sarà incaricato della redazione dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee degli azionisti. Il consiglio di amministrazione si riunirà su convocazione del Presidente o di due amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Presidente del consiglio di amministrazione presiederà tutte le assemblee generali degli azionisti e le riunioni del consiglio di amministrazione, ma in sua assenza l'assemblea generale o il consiglio di amministrazione potrà nominare, alla maggioranza presente a quella riunione, un altro amministratore o, in caso di assemblea generale, quando nessun amministratore è presente, qualsiasi altra persona affinché assuma la presidenza di queste assemblee e riunioni.

Il consiglio di amministrazione potrà nominare, ove del caso, dei direttori e procuratori della Società di cui un direttore generale, eventualmente dei vice direttori generali, dei vice segretari e altri direttori e procuratori le cui funzioni sono ritenute necessarie alla buona gestione degli affari della Società. Queste nomine possono in qualsiasi momento essere revocate dal consiglio di amministrazione. I direttori e i procuratori non devono necessariamente essere amministratori o azionisti della Società. In assenza di diversa disposizione nello statuto, i direttori e i procuratori nominati avranno i poteri e gli incarichi assegnati loro dal consiglio di amministrazione.

Almeno ventiquattro ore prima dell'ora prevista per la riunione, tutti gli amministratori riceveranno l'avviso scritto con l'annuncio di tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, tranne in caso di urgenza. In tal caso, la natura e i motivi di tale urgenza saranno menzionati nell'avviso di convocazione. Si potrà omettere questa

convocazione in caso di assenso per iscritto o per cablogramma, telegramma, via telex o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione simile, da parte di ogni amministratore.

Una speciale convocazione non sarà richiesta per le riunioni del consiglio di amministrazione che si terranno all'ora e nel luogo indicati in una precedente risoluzione adottata dal consiglio di amministrazione.

Ogni amministratore potrà partecipare a qualsiasi riunione del consiglio di amministrazione nominando per iscritto, cablogramma, telegramma, via telex o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione simile, un altro amministratore come suo mandatario. Un amministratore può rappresentare più di un collega.

Un amministratore può partecipare a una riunione del consiglio di amministrazione tramite conferenza telefonica o altro mezzo di comunicazione simile, grazie al quale tutte le persone che partecipano alla riunione possono reciprocamente sentirsi. La partecipazione a una riunione con questi mezzi equivale alla presenza di persona.

Gli amministratori possono agire solo nell'ambito delle riunioni del consiglio di amministrazione regolarmente convocate. Gli amministratori non potranno impegnare la Società con la loro firma individuale, a meno di esservi espressamente autorizzati da una risoluzione del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà validamente deliberare e agire solo se alla riunione è presente o rappresentata almeno la metà degli amministratori. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati alla riunione in questione. Se durante una riunione del consiglio, il numero dei voti a favore e dei voti contrari a una decisione si equivale, il voto del Presidente sarà preponderante.

Le decisioni firmate da tutti i membri del consiglio saranno valide ed esecutive quanto quelle prese durante una riunione regolarmente svolta e convocata. Le firme potranno essere apposte su un unico documento o su diverse copie dello stesso testo e possono essere trasmesse per lettera, cablogramma, telegramma, via telex o telefax e con altri mezzi analoghi.

ARTICOLO QUINDICI:

I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e di tutte le assemblee generali degli azionisti saranno firmati dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona che avrà assunto la presidenza di quella riunione.

Le copie o gli estratti dei verbali destinati ad essere prodotti in giudizio o altrove saranno firmati dal Presidente, o dal segretario, o da due amministratori.

ARTICOLO SEDICI:

Il consiglio di amministrazione può delegare i suoi poteri in rapporto alla quotidiana gestione della Società e all'esecuzione di operazioni in vista del conseguimento del suo obiettivo e dell'attuazione delle linee di orientamento generale in materia di gestione a persone fisiche o giuridiche che non devono necessariamente essere membri del consiglio di amministrazione.

La Società designerà Oyster Asset Management S.A. in veste di società di gestione in conformità all'articolo 13 della Legge (la « Società di Gestione »).

In tale veste, La Società di Gestione svolgerà funzioni di gestione e fornirà alla Società in particolare consulenza e raccomandazioni riguardo alla politica di investimento della Società conformemente all'Articolo tre del presente statuto, come pure riguardo alla sua politica commerciale. La Società di Gestione potrà, sotto il controllo del consiglio di amministrazione e con frequenza giornaliera, acquistare e vendere a propria discrezione dei valori mobiliari e altri attivi di qualsivoglia natura della Società in conformità alle disposizioni di un contratto scritto.

La Società di Gestione designata interverrà inoltre nell'amministrazione centrale della Società e nella distribuzione delle sue azioni.

Un contratto con durata illimitata sarà stipulato con la Società di Gestione e potrà essere risolto da ognuna delle parti alle condizioni e secondo le modalità ivi specificate in materia di termini di preavviso e di indennità di rescissione.

Il consiglio di amministrazione può inoltre conferire poteri speciali tramite procura autentica o scrittura privata.

ARTICOLO DICIASSETTE:

Il consiglio d'amministrazione, in attuazione del principio della ripartizione dei rischi, ha il potere di determinare l'orientamento della gestione, la politica d'investimento di ogni comparto con la relativa massa dei beni come pure le linee di condotta da seguire nell'amministrazione della Società, con riserva delle restrizioni in materia di investimento adottate dal consiglio di amministrazione conformemente alle leggi e ai regolamenti.

Il consiglio di amministrazione stabilirà ugualmente tutte le restrizioni che saranno periodicamente applicabili agli investimenti della società.

Il consiglio di amministrazione avrà cura che gli attivi della Società siano investiti in :

- a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato riconosciuto nello stato membro d'origine e iscritto nell'elenco dei mercati regolamentati pubblicato sulla gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ("UE") o nel sito web ufficiale (di seguito "Mercato regolamentato").
- b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno Stato membro dell'UE, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
- c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato non appartenente all'UE o negoziati su un altro mercato di uno Stato non appartenente all'UE, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
- d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione purché le condizioni di emissione prevedano (i) la presentazione della richiesta di ammissione di tali valori alla quotazione ufficiale in una delle borse o in uno dei mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuto e aperto al pubblico e (ii) tale ammissione venga ottenuta entro e non oltre un anno a decorrere dall'emissione;
- e) azioni o quote di OICVM riconosciuti conformemente alla direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 emanata allo scopo di coordinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti determinati OICVM, e successive modifiche (di seguito la « Direttiva »), e/o di altri OIC ai sensi dell'articolo 1, paragrafo (2), primo e secondo comma della Direttiva, situati in uno Stato membro dell'UE o in altro Stato, purché:
 - (i) tali altri OIC siano riconosciuti in conformità ad una legislazione che preveda che tali organismi siano soggetti ad una sorveglianza considerata equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione fra le autorità sia sufficientemente garantita;
 - (ii) il livello di protezione garantito ai detentori di quote di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e, in particolare, che le regole relative alla divisione degli attivi, alla concessione e all'assunzione di prestiti ed infine alle vendite di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario allo scoperto siano equivalenti ai requisiti della Direttiva;
 - (iii) le attività di tali altri OIC siano soggette a relazioni semestrali e annuali che permettano di valutarne le attività e le passività, gli utili e le operazioni del periodo considerato;

(iv) la quota degli attivi degli OICVM o di tali altri OIC dei quali si considera l'acquisto, che può essere complessivamente investita in quote di altri OICVM o di altri OIC, non superi il 10%;

f) qualsiasi titolo, strumento o altro valore entro le restrizioni stabilite dal consiglio di amministrazione in base alle leggi e alle regolamentazioni applicabili e previste nei documenti di vendita della Società.

La Società può inoltre investire fino al 100% del suo patrimonio netto in diverse emissioni di valori mobiliari emesse o garantite da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti pubblici territoriali, da uno Stato appartenente all'OCSE o da organismi internazionali pubblici di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE.

Il consiglio di amministrazione può decidere che gli investimenti della società avvengano in strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti equivalenti con pagamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato conforme alla definizione della Legge e/o gli strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter a condizione che il sottostante sia costituito da strumenti contemplati all'articolo 41 (1) della Legge, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, nelle quali la Società può compiere investimenti conformemente ai suoi obiettivi di investimento specificati nei suddetti documenti di vendita, sia in vista di un'efficace gestione del suo portafoglio e della protezione dei suoi attivi sia a titolo di investimento principale.

Il consiglio di amministrazione può decidere che gli investimenti di un comparto siano fatti in maniera tale da riprodurre la composizione di un indice azionario o obbligazionario, con la riserva che l'indice in questione sia riconosciuto dall'autorità di vigilanza lussemburghese come sufficientemente diversificato, che sia rappresentativo del mercato al quale si riferisce e sia oggetto di adeguata pubblicazione.

ARTICOLO DICIOOTTO:

Nessun contratto e nessuna transazione che la Società potrebbe concludere con altre società o aziende potrà essere lesa o viziata dal fatto che uno o più amministratori, direttori o procuratori della Società abbia un qualsiasi interesse nell'una o nell'altra società o azienda, o per il fatto che ne sono amministratori, soci, direttori, procuratori o dipendenti.

L'amministratore, direttore o procuratore della Società, il quale è amministratore, socio, direttore, procuratore o dipendente di una società o azienda con la quale la Società stipula contratti, o intrattiene in altro modo rapporti di affari, non sarà per questo motivo privato del diritto di deliberare, di votare e di agire riguardo a questioni in rapporto con tale contratto o tali affari.

Quando un amministratore, direttore, procuratore della Società ha un interesse personale in un affare della Società, tale amministratore, direttore o procuratore dovrà informarne il consiglio di amministrazione. In tal caso non delibererà né parteciperà al voto in relazione a tale affare; alla prossima assemblea degli azionisti sarà fatto rapporto su questo affare e sull'interesse personale dell'amministratore, direttore o procuratore.

Il termine "interesse personale", nel senso in cui è usato nella frase precedente, non si applica alle relazioni o agli interessi, alle posizioni o alle transazioni che potrebbero in qualche maniera esistere in relazione con Banque Syz & Co. S.A., con le sue filiali e società associate o con altre società o entità determinate di tanto in tanto in piena autonomia dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO DICIANNOVE:

La Società potrà risarcire l'amministratore, direttore, procuratore, i suoi eredi, esecutori testamentari e amministratori delle spese ragionevolmente sostenute per qualsiasi azione o processo al quale avrà preso parte in qualità di amministratore, direttore, procuratore della Società o per essere stato, su richiesta della Società, amministratore, direttore o procuratore di qualsiasi altra società di cui la Società è azionista o creditrice

e dalla quale non sarebbe risarcito, tranne nel caso in cui nel corso dell'azione o del processo egli sia condannato per negligenza grave o per cattiva amministrazione; nel caso di un accomodamento stragiudiziale, il risarcimento sarà concesso solo se la Società è informata dal suo consulente legale del fatto che l'amministratore, direttore o procuratore coinvolto non è venuto meno ai propri doveri. Il diritto al risarcimento non esclude altri diritti spettanti all'amministratore, direttore o procuratore.

ARTICOLO VENTI:

La Società sarà vincolata dalla firma congiunta di due amministratori, o dalla sola firma di un solo amministratore debitamente autorizzato a tal fine, o dalla sola firma di qualsiasi persona alla quale sono stati delegati dei poteri dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO VENTUNO

Le operazioni della Società e la sua situazione finanziaria, in particolare la tenuta della sua contabilità, saranno controllate da uno o più revisori contabili che dovranno soddisfare i requisiti della legge lussemburghese in quanto a onorabilità ed esperienza professionale, e che svolgeranno le funzioni previste dalla Legge.

Tale revisore contabile sarà nominato dall'assemblea generale annuale degli azionisti e resterà in carica fino alla sostituzione da parte del suo successore.

ARTICOLE VENTIDUE:

Alle modalità definite di seguito, la Società - in qualsiasi momento - ha il potere di rimborsare le proprie azioni entro i soli limiti imposti dalla Legge.

Ogni azionista ha il diritto di farsi rimborsare dalla Società, in tutto o in parte, le proprie azioni con riserva del preavviso stabilito dal consiglio di amministrazione. Il prezzo di rimborso sarà pagato al più tardi 5 giorni lavorativi bancari del Lussemburgo dopo il giorno di valutazione applicabile, e sarà uguale al valore netto d'inventario delle azioni interessate, quale sarà determinato in base alle disposizioni dell'Articolo ventisei, dopo detrazione di una commissione di rimborso, ove del caso, quale prevista nei documenti di vendita della Società in vigore al momento. La domanda di rimborso deve essere indirizzata dall'azionista per iscritto, via telex o telefax alla Società o direttamente all'Agente di Trasferimento della Società. Alla domanda deve essere allegato il o i certificati rappresentativi delle azioni da rimborsare (se sono stati rilasciati) nella debita forma e da eventuali documenti attestanti un trasferimento. Le azioni del capitale rimborsate dalla Società saranno annullate.

Qualora una domanda di rimborso di azioni avesse l'effetto di abbassare il numero o il valore netto d'inventario totale delle azioni detenute da un azionista in una classe di azioni al di sotto del numero o del valore stabilito dal consiglio di amministrazione, la Società potrà obbligare l'azionista a chiedere il rimborso di tutte le sue azioni appartenenti a quella classe di azioni.

La Società avrà il diritto, se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, di adempiere al pagamento del prezzo di rimborso ad ogni azionista che vi consente con l'attribuzione in natura all'azionista interessato d'investimenti provenienti dalla massa dei beni costituita in funzione di tali classi di azioni di uguale valore calcolato in base alla procedura descritta all'Articolo ventisei nel giorno di valutazione nel quale è calcolato il prezzo di rimborso, al valore delle azioni da rimborsare. La natura e il tipo di beni da trasferire in tal caso sarà determinato su basi eque e ragionevoli senza recare danno agli interessi degli altri detentori di azioni della o delle classi in questione e la valutazione che sarà fatta dovrà essere confermata da un rapporto speciale del revisore della Società. I costi di tali trasferimenti dovranno essere a carico del beneficiario del trasferimento.

Con riserva delle limitazioni o delle disposizioni contenute nei documenti di vendita, ogni azionista può, di norma, richiedere la conversione di tutte o di parte delle azioni di un comparto o di una classe particolare in azioni di un altro comparto o di un'altra

classe esistente, sulla base del valore netto d'inventario dei comparti o delle classi in questione. La formula di conversione viene stabilita di tanto in tanto dal consiglio di amministrazione e descritta nei documenti di vendita della Società in vigore al momento.

Inoltre, se in un giorno di valutazione, le richieste di rimborso e le richieste di conversione presentate in conformità a questo stesso Articolo superano una determinata soglia o valore stabilito dal consiglio di amministrazione in rapporto al numero di azioni in circolazione di una determinata classe, il consiglio di amministrazione può decidere che il rimborso o la conversione di tutte o di parte di queste azioni sarà posticipato per un periodo e alle condizioni stabilite dal consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'interesse della Società. A tali richieste di rimborso e di conversione, nel giorno di valutazione successivo al suddetto periodo, sarà data la precedenza rispetto alle richieste presentate successivamente.

Le domande di rimborso o di conversione formulate sono irrevocabili ad eccezione dei casi in cui i rimborsi e le conversioni sono sospesi in virtù dell'Articolo venticinque del presente statuto. In assenza di revoca della richiesta, i rimborsi e le conversioni saranno effettuati il primo giorno di valutazione successivo al periodo di sospensione.

Il consiglio di amministrazione può occasionalmente fissare, per un particolare comparto o per una particolare classe, un importo minimo delle azioni da rimborsare o da convertire quale specificato nei documenti di vendita della Società in vigore al momento.

Il consiglio di amministrazione può ugualmente limitare o abolire il diritto alla conversione di ogni comparto o classe.

La richiesta di conversione sarà presentata secondo i termini in uso per i rimborsi.

ARTICOLO VENTITRE:

Al fine di determinare i prezzi di emissione, di rimborso e di conversione per ogni azione, il valore netto d'inventario delle azioni di ogni classe di ogni comparto della Società sarà periodicamente calcolato dalla Società, ma con frequenza non inferiore a due volte al mese, come stabilirà il consiglio di amministrazione (il giorno della determinazione del valore netto d'inventario delle azioni è indicato nel presente statuto con il termine "giorno di valutazione"). Se il giorno di valutazione cade un giorno festivo legale o bancario del Lussemburgo, il giorno di valutazione sarà allora il primo giorno lavorativo bancario successivo.

Nei seguenti casi il consiglio di amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto d'inventario di uno o più comparti come pure le emissioni, i rimborsi e le conversioni di azioni:

- a) durante ogni periodo di tempo in cui uno dei principali mercati, o una delle principali borse valori in cui è quotata una parte sostanziale degli investimenti di un comparto, è chiusa per motivi diversi dalle ordinarie festività, o durante il quale gli scambi sono soggetti a importanti restrizioni o sospesi;
- b) allorché la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale, o ogni evento di forza maggiore indipendente dalla responsabilità o dai poteri della Società, non permette alla Società di disporre dei propri beni con mezzi ragionevoli e normali, senza recare grave danno agli interessi degli azionisti;
- c) durante qualsiasi interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il prezzo di un qualsiasi investimento della Società o i prezzi correnti su un qualsiasi mercato o borsa;
- d) allorché restrizioni nei cambi o nei movimenti di capitale impediscano di eseguire le transazioni per conto della Società o allorché le operazioni di acquisto o di vendita dei beni della Società non possono essere realizzate a tassi di cambio normali o quando i pagamenti dovuti per il rimborso o la conversione delle azioni della società non possono, secondo il parere del consiglio di amministrazione, essere effettuati a tassi di cambio normali;

- e) al momento della convocazione di un'assemblea durante la quale viene proposto lo scioglimento della Società.
- f) Quando il calcolo del valore del patrimonio netto di un OICVM/OIC nel quale la Società ha investito una quota sostanziale degli attivi di uno o più comparti è sospeso o non disponibile.

In funzione delle circostanze, la sospensione riguarderà uno o più comparti o classi. L'avviso della sospensione e della sua cessazione sarà pubblicato su un quotidiano lussemburghese e su qualsiasi altro giornale o giornali indicati dal consiglio di amministrazione.

I sottoscrittori e gli azionisti che richiedono il rimborso o la conversione di azioni saranno informati della sospensione del calcolo del valore netto di inventario.

Le sottoscrizioni e le domande di rimborso o di conversione in pendenza potranno essere ritirate con notifica scritta purché tale notifica sia ricevuta dalla Società prima della cessazione della sospensione.

Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni in pendenza saranno presi in considerazione il primo girone di valutazione successivo alla cessazione della sospensione.

ARTICOLO VENTIQUATTRO:

Il valore netto d'inventario per azione di ogni classe di azioni sarà espresso nella valuta contabile del rispettivo comparto e classe, a seconda dei casi, con una cifra per azione, e sarà calcolato dividendo – il giorno di valutazione – il patrimonio netto della Società di ciascuna classe (costituito dal valore delle attività di questa classe meno le passività a suo carico) per il numero di azioni di questa classe allora in circolazione, il tutto in conformità ai criteri di valutazione descritti in appresso. Il valore netto d'inventario per azione così ottenuto sarà arrotondato al numero di decimali deciso dal Consiglio di Amministrazione in base alle specificità di ogni comparto o classe di azioni, secondo le indicazioni dei documenti in vigore approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il valore netto d'inventario delle azioni può variare in funzione della classe alla quale si riferiscono, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti di vendita in vigore della Società. Il valore netto d'inventario delle azioni calcolato nella valuta del rispettivo comparto o della rispettiva classe a seconda dei casi, potrà essere convertito in altre valute per gli adempimenti di pagamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi; questa conversione sarà basata sul tasso di cambio in vigore in Lussemburgo nel giorno di valutazione, quale è utilizzato per la valutazione del portafoglio del comparto.

Il calcolo del valore netto d'inventario delle diverse classi di azioni avverrà nel modo seguente:

A. L'attivo della Società comprende:

- a) tutto il contante in cassa o in deposito, compresi gli interessi maturati;
- b) tutti gli effetti e le cambiali pagabili a vista e i crediti esigibili (ivi compresi i risultati della vendita di titoli il cui prezzo non sia stato ancora incassato);
- c) tutti i titoli, le quote, le azioni, le obbligazioni, i diritti di opzione o di sottoscrizione e altri investimenti e valori mobiliari di proprietà della Società;
- d) tutti i dividendi e le distribuzioni a favore della Società (tuttavia, la Società potrà operare degli aggiustamenti in considerazione delle oscillazioni del valore commerciale dei valori mobiliari dovute a prassi quali la contrattazione ex dividendo, ex diritto o simili);

e) tutti gli interessi maturati sulle attività di proprietà della Società, a meno che tali interessi siano già compresi nel prezzo di tali attività;

f) le spese di costituzione della Società, per la quota non ammortizzata; e

g) tutte le altre attività di qualsivoglia natura, ivi comprese le spese pagate in anticipo.

Il valore di queste attività sarà determinato nel modo seguente:

1) Il valore delle liquidità in cassa o in deposito, degli effetti e delle cambiali pagabili a vista e dei conti esigibili, delle spese pagate in anticipo e dei dividendi e interessi dichiarati o maturati ma non ancora versati, sarà costituito dal valore nominale di questi beni, tranne nel caso in cui sia improbabile che tale valore possa essere incassato; in quest'ultimo caso, il valore verrà determinato detraendo la somma che la Società riterrà adeguata al fine di riflettere il reale valore di queste attività.

2) La valutazione di ogni titolo ammesso alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico si basa sull'ultima quotazione conosciuta, il giorno antecedente il giorno di valutazione, e se questo titolo è negoziato su più mercati, sulla base dell'ultima quotazione conosciuta sul mercato principale di questo titolo; se l'ultima quotazione conosciuta non è rappresentativa, la valutazione si baserà sul valore probabile di realizzo determinato con prudenza e in buona fede dal consiglio di amministrazione.

3) I titoli non quotati o non negoziati su un mercato borsistico o su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico verranno valutati dal consiglio di amministrazione sulla base del probabile valore di realizzo stimato con prudenza e in buona fede.

4) Le quote/azioni di OIC di tipo aperto o di OICVM saranno valutate in base agli ultimi valori d'inventario noti, o – se il prezzo determinato non è rappresentativo del valore reale degli attivi – il prezzo sarà stabilito dal consiglio di amministrazione della Società in maniera giusta ed equa. Le quote/azioni di OIC di tipo chiuso saranno valutate sulla base del loro ultimo valore di mercato.

5) Le liquidità e gli strumenti del mercato monetario possono essere stimati al loro valore nominale con l'aggiunta degli interessi maturati o sulla base dell'ammortamento lineare. Le altre attività possono essere stimate, per quanto possibile, allo stesso modo.

6) Tutti gli altri beni saranno valutati dal consiglio di amministrazione sulla base del loro probabile valore di realizzo stimato in buona fede e secondo i principi e le procedure generalmente in uso.

A propria discrezione, il consiglio di amministrazione potrà consentire l'uso di qualsiasi altro metodo di valutazione generalmente ammesso qualora ritenga che tale valutazione rifletta in maniera più fedele il probabile valore di realizzo di un bene detenuto dalla Società.

I beni non espressi nella divisa contabile del comparto saranno convertiti in questa divisa al tasso di cambio in vigore in Lussemburgo in quel giorno di valutazione.

B. Le passività della Società comprendono:

a) tutti i prestiti, gli effetti scaduti e i conti esigibili;

b) tutte le obbligazioni note, scadute o meno, comprese tutte le obbligazioni contrattuali venute a scadenza aventi a oggetto pagamenti in contanti o in natura, nonché l'importo dei dividendi dichiarati dalla Società ma non ancora pagati;

c) un adeguato accantonamento per imposte future sul capitale e sul reddito maturate fino al giorno di valutazione e periodicamente fissate dalla Società e,

all'occorrenza, qualsiasi altra riserva autorizzata e approvata dal consiglio di amministrazione;

d) tutte le altre passività della società, di qualsivoglia natura, ad eccezione delle passività rappresentate dalle azioni della Società. Per la valutazione dell'importo di tali passività, la Società terrà conto di tutte le spese gravanti su di essa, comprese, le spese di costituzione, le commissioni dovute alla Società di Gestione, le spese contabili, le spese dovute alla Società di Gestione, ai consulenti per gli investimenti, ai contabili, alla banca depositaria, all'agente amministrativo, all'agente domiciliatario, all'agente di trasferimento e di registro, agli agenti di pagamento e ai rappresentati permanenti nei paesi in cui la Società è autorizzata, nonché a qualsiasi altro dipendente della Società, le spese per assistenza legale e revisione dei conti, le spese per la procedura di autorizzazione presso le borse valori, le spese di registrazione della Società e per il mantenimento di tale registrazione presso la autorità governative, le spese di pubblicità, di stampa incluse le spese di preparazione, stampa e distribuzione dei certificati, prospetti, relazioni illustrative, attestati di registrazione, imposte e diritti prelevati dalle autorità governative e qualsiasi altra spesa di gestione, comprese le spese di acquisto e di vendita dei cespiti, gli interessi, gli oneri bancari e d'intermediazione, le spese per posta, telefono e telex.

La Società avrà facoltà di contabilizzare le spese amministrative ed altri oneri aventi carattere regolare o periodico in base ad una stima per l'intero esercizio o per altro periodo e suddividendo l'importo in proporzione alle frazioni del periodo.

C. Per attività nette della Società s'intendono le attività della Società quali precedentemente definite meno le passività quali precedentemente definite, il giorno di valutazione in cui viene determinato il valore netto d'inventario delle azioni. In qualsiasi momento, il capitale della Società sarà uguale alle attività nette della Società. Le attività nette della Società sono uguali all'insieme delle attività nette di tutti i comparti ed il consolidamento è effettuato in dollari americani.

D. Attribuzione delle attività e delle passività:

Gli amministratori stabiliranno per ciascuna classe di azioni una massa di beni comune come segue:

a) i proventi dell'emissione delle azioni di una determinata classe, nella contabilità della Società, saranno attribuiti alla massa di beni stabilita per quel comparto e relativa a tale classe, e le attività, le passività, i proventi e gli oneri relativi a tale comparto saranno attribuiti alla massa di beni di tale comparto in conformità alle disposizioni del presente Articolo;

b) qualora un bene derivi da un altro bene, tale bene derivato sarà attribuito, nella contabilità della Società, alla stessa massa di beni alla quale appartiene il bene d'origine. Ad ogni nuova valutazione di un bene, l'aumento o la diminuzione di valore saranno attribuiti alla massa di beni del comparto in relazione alla classe di azioni alla quale appartiene il bene;

c) le passività della Società attribuibili a un comparto o a una classe di azioni saranno attribuite alla relativa massa di beni;

d) qualora un'attività o passività della Società non possa essere attribuita a una specifica classe di azioni, tale attività o passività verrà ripartita in parti uguali fra tutte le classi o, se gli importi in questione lo giustificano, in proporzione al rispettivo attivo netto;

e) in seguito al pagamento di dividendi ai proprietari delle azioni di un particolare comparto o di una classe di azioni, il valore dell'attivo netto di questa classe o di questo comparto sarà ridotto dell'importo dei dividendi.

La Società costituisce un'unica e identica entità giuridica. Tuttavia, nei confronti di terzi e in particolare nei confronti dei creditori della Società, ciascun comparto sarà esclusivamente responsabile delle passività che gli sono attribuite, salvo diversi accordi con i creditori.

Tutte le regole di valutazione e di determinazione dovranno essere interpretate e formulate in conformità ai principi contabili generalmente in uso.

E. Ai fini di questo Articolo:

a) ogni azione della Società in corso di rimborso secondo l'Articolo ventiquattro sarà considerata come azione emessa ed esistente fino alla fine del giorno di valutazione applicabile e, dalla fine di tale giorno e fino al pagamento del prezzo sarà considerata come passività della Società;

b) le azioni che la Società emette in conformità alle domande di sottoscrizione ricevute, saranno considerate come emesse dalla fine del giorno di valutazione applicabile e il relativo prezzo sarà considerato come debito dovuto alla Società fino alla sua riscossione ;

c) gli investimenti, i saldi in contante e gli altri beni della Società saranno valutati dopo aver tenuto conto dei tassi del mercato e dei tassi di cambio in vigore il giorno della determinazione del valore netto d'inventario delle azioni;

d) per quanto possibile, qualsiasi acquisto o vendita di valori mobiliari conclusa un dato giorno di valutazione dalla Società avrà effetto nel medesimo giorno di valutazione.

F. Ai fini di un'efficiente gestione dei suoi portafogli, la Società può gestire tutto o parte dell'attivo di uno o più comparti su una base unica ("pooling"), nel rispetto delle rispettive politiche di investimento. I comparti possono così assumere una partecipazione nei gruppi d'attivo ("pool") in proporzione all'attivo conferito.

I pool non devono essere considerati come entità giuridiche distinte e le unità di conto figurative di un pool non devono essere considerate come azioni. Le azioni della Società non sono emesse in relazione a questi pool ma esclusivamente in relazione a ciascun comparto interessato che vi partecipi con parte del suo attivo, nei limiti dello scopo sopra menzionato.

Il pooling può sia ridurre sia aumentare il valore netto d'inventario del comparto che vi partecipa : le perdite come i guadagni afferenti a un pool sono proporzionalmente assegnati ai comparti che detengono unità di conto figurative all'interno di tale pool, modificando di conseguenza il valore netto d'inventario del comparto che vi partecipa, anche se il valore netto dell'attivo conferito da questo comparto al pool non ha subito fluttuazioni.

I pool saranno costituiti con il trasferimento di valori mobiliari, di liquidità e di altri attivi consentiti dai comparti che vi partecipano (a condizione che tali attivi siano confacenti all'obiettivo e alla politica d'investimento dei comparti interessati). In seguito, il consiglio di amministrazione della Società o un suo agente designato può compiere ulteriori trasferimenti a favore di ogni pool. Gli attivi possono così essere prelevati da un pool e riversati al comparto partecipante fino a concorrenza della sua partecipazione nel pool, che sarà misurata in riferimento a unità di conto figurative all'interno del o dei pool.

Al momento della costituzione di un pool, le unità di conto figurative saranno espresse nella valuta ritenuta appropriata dal consiglio di amministrazione e saranno attribuite a ciascun comparto che vi partecipa, per un valore uguale a quello dei valori mobiliari, delle liquidità e/o di altri attivi consentiti ivi conferiti; il valore delle unità di conto figurative di un pool sarà determinato ogni giorno di valutazione dividendo i suoi attivi netti per il numero di unità di conto figurative emesse e/o rimanenti.

Allorché sono trasferite o ritirate da un pool liquidità o attivi supplementari, il numero di unità attribuite al comparto interessato partecipante al pool sarà aumentato o ridotto a seconda dei casi, del numero di unità calcolato dividendo l'importo delle liquidità o il valore degli attivi trasferiti o ritirati per il valore in vigore di ciascuna unità. Nel caso di un conferimento in contanti, ai fini di questo calcolo, si procederà detraendo un importo ritenuto congruo dal consiglio di

amministrazione della Società a copertura degli oneri fiscali e delle spese di transazione e d'investimento da sostenere al momento dell'investimento di tali liquidità. In caso di prelievo di liquidità, l'importo prelevato comprenderà l'equivalente delle spese da sostenere al momento di realizzare i valori mobiliari e gli altri attivi del pool.

La partecipazione di ciascun comparto partecipante al pool si applica a ciascuna linea di investimento del pool.

I dividendi, gli interessi e le altre distribuzioni che corrispondono – a seconda della loro natura – a guadagni ottenuti in rapporto agli attivi del pool saranno accreditati ai comparti che vi partecipano in proporzione alle loro rispettive partecipazioni all'interno del pool al momento dell'incasso. Al momento dello scioglimento della società, gli attivi confluiti in un pool saranno (fatta riserva per i diritti dei creditori) attribuiti ai comparti partecipanti in proporzione ai rispettivi conferimenti.

ARTICOLO VENTICINQUE :

Quando la Società offre alla sottoscrizione azioni di qualsivoglia comparto o classe, il prezzo per azione al quale siffatte azioni saranno offerte ed emesse sarà uguale al valore netto d'inventario quale definito per il comparto o la classe corrispondente nel presente statuto, con l'eventuale aggiunta di una commissione quale prevista nei documenti di vendita.

Il prezzo così determinato sarà versato al più tardi 5 giorni lavorativi bancari del Lussemburgo dopo il giorno di valutazione applicato.

ARTICOLO VENTISEI:

L'Esercizio sociale della Società inizierà il primo giorno di gennaio di ogni anno e si concluderà l'ultimo giorno di dicembre dello stesso anno.

ARTICOLO VENTISETTE:

L'assemblea generale annuale delibera ogni anno sulle proposte del consiglio di amministrazione riguardo alla distribuzione degli utili nel rispetto dei limiti tracciati dalla Legge e dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione potrà ugualmente proporre dividendi interinali.

ARTICOLO VENTOTTO:

In caso di scioglimento della Società, si procederà alla liquidazione curata da uno o più liquidatori (persone sia fisiche sia giuridiche) nominati dall'assemblea generale degli azionisti, la quale deciderà la liquidazione e stabilirà i poteri e il compenso dei liquidatori.

Le operazioni di liquidazione saranno condotte in conformità alla Legge.

I proventi netti della liquidazione corrispondenti a ciascuna classe di azioni in seno a ciascun comparto saranno distribuiti dai liquidatori agli azionisti in proporzione alla quota che detengono all'interno della classe di azioni in questione.

ARTICOLO VENTINOVE:

Il presente statuto potrà essere modificato dall'assemblea generale degli azionisti in conformità alle condizioni di quorum e di voto richieste dalla legge lussemburghese, tranne per quanto riguarda gli emendamenti degli Articoli tredici e sedici.

Qualsiasi modifica che possa ledere i diritti degli azionisti di un qualsivoglia comparto o classe nei confronti di quelli di qualsivoglia altro comparto o classe sarà inoltre soggetta

ai medesimi requisiti in termini di quorum e di maggioranza in quel comparto o in quella classe, purché gli azionisti del comparto o della classe in questione siano presenti o rappresentati.

ARTICOLO TRENTA:

Per qualsiasi materia non disciplinata dal presente statuto, le parti rimandano alle disposizioni della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e relativi emendamenti, nonché alla Legge.